



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

## INDICE

Legenda .....	pag. 4
Premessa .....	pag. 7
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 .....	pag. 9
Struttura del Modello Organizzativo .....	pag. 10
<b>PARTE GENERALE</b> .....	pag. 12
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.....	pag. 12
1 La responsabilità delle persone giuridiche, Casa Di Cura e associazioni .....	pag. 12
2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati .....	pag. 13
3 I presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente .....	pag. 13
4 Le sanzioni previste dal Decreto .....	pag. 16
5 Le fattispecie di reato .....	pag. 18
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CASA DI CURA .....	pag. 27
1 La Casa Di Cura .....	pag. 27
2 Gli obiettivi della Casa Di Cura ed il Modello Organizzativo .....	pag. 28
3 Le attività propedeutiche all'adozione del Modello .....	pag. 29
2.3.1 Passi operativi e metodologia applicata .....	pag. 30
2.3.2 Analisi dei rischi potenziali e mappatura delle cd "Aree a rischio di reato" e "Attività a rischio di reato".....	pag. 31
2.3.3 Gap Analysis e Action Plan .....	pag. 35
4 L'adozione del Modello .....	pag. 35
5 Il Modello e il sistema di <i>governance</i> della Casa Di Cura .....	pag. 37
2.5.1 Codice Etico .....	pag. 37
2.5.2 Struttura organizzativa e organigramma societario .....	pag. 38
2.5.3 Sistema autorizzativo .....	pag. 38
2.5.4 Sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie .....	pag. 39
2.5.5 Sistema di gestione integrato della sicurezza e della qualità .....	pag. 39
2.5.6 Procedure .....	pag. 40
2.5.7 Sistema di comunicazione e formazione del Personale .....	pag. 41
2.5.8 Sistema disciplinare e sanzionatorio .....	pag. 41
2.5.9 Attività di controllo e monitoraggio .....	pag. 41
5 I contenuti del Modello .....	pag. 42



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

7	Modifiche del Modello .....	pag. 43
3	I Destinatari del Modello .....	pag. 43
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	pag. 44
1	L'Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti .....	pag. 44
2	L'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Ancelle Francescane del Buon Pastore .....	pag. 46
3	Composizione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, revoca, causa di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri .....	pag. 46
4	Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	pag. 48
5	Attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 51
5	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	pag. 52
7	Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza .....	pag. 54
3	Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza .....	pag. 55
9	Archiviazione delle informazioni .....	pag. 56
4.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....	pag. 56
1	Informazione e formazione dei Destinatari .....	pag. 56
2	Collaboratori esterni e Partner .....	pag. 57
5.	VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	pag. 58
	<b>PARTE SPECIALE</b> .....	pag. 59
6.	PARTE SPECIALE A .....	pag. 59
7.	PARTE SPECIALE B.....	pag.
8.	PARTE SPECIALE C.....	pag.
9.	PARTE SPECIALE D.....	pag.
10.	PARTE SPECIALE E.....	pag.
11.	PARTE SPECIALE F.....	pag.
12.	ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 E CONFIGURABILI PER LA CASA DI CURA AFBP.....	pag.
13.	ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 MA DI DIFFICILE COMMISSIONE PER LA CASA DI CURA AFBP.....	pag.
14.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001) – AGGIUNTO DALLA LEGGE 99/2009, ART.15.....	pag.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

15. ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 MA DI DIFFICILE COMMISSIONE A VANTAGGIO DELLA  
CASA DI CURA AFBP..... pag.

ALLEGATI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..... pag.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

## NOMENCLATURA

- **Attività a rischio reato:** operazione o atto che espone l'Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto;
- **CCNL:** contratto di lavoro applicato da Casa di Cura AFBP (ARIS 2013);
- **Codice Etico:** documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Ente;
- **Collaboratori:** tutti coloro, anche medici, che agiscono in nome e/o per conto di Casa di Cura AFBP sulla base di un mandato, di un contratto o di altro rapporto di collaborazione professionale. Ai soli fini del Modello, i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti;
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale;
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Descrizione e articolazione del Modello:** il presente documento “Descrizione ed articolazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i dipendenti e i Soggetti Esterni;
- **Dipendenti e Personale:** tutti i Dipendenti (medici, comparto e dirigenti) della Casa di Cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore, ovvero i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l'Azienda;
- **Ente:** con riferimento al **D.Lgs. 231/2001**, la Casa di Cura, ovvero le persone giuridiche e le associazioni prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici, che ricadono sotto l'egida della norma;
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti dell'Ente;
- **Fondatori:** Congregazione Ancelle Francescane del Buon Pastore;
- **Fornitori:** in genere controparti contrattuali di Casa di Cura AFBP, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e non rientranti nella definizione di partner;
- **Illecito Amministrativo:** la violazione amministrativa, in questo ambito è spesso coincidente con la condotta tipica dei reati presupposti, necessaria all'integrazione della fattispecie penale e all'applicazione del D.lgs. n. 231/2001 all'Ente;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da ARIS e Confindustria;
- **Modello Organizzativo:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che raccoglie l'insieme di processi e regole comportamentali, che indirizzano lo svolgimento delle attività dell'Azienda in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/2001).
- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che interviene nei Processi Sensibili, che può avere natura clinica, tecnica, commerciale, finanziaria o societaria e che potenzialmente può determinare colposamente o dolosamente le premesse o le condizioni per la realizzazione di un reato presupposto;
- **Organi Direttivi:** Legale rappresentante;
- **Organi Dirigenziali:** Direttore Amministrativo e Direttore sanitario;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** Organo autonomo, contrattualmente impegnato, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'adeguatezza e sull'aggiornamento, nonché sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali l'Azienda addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare nell'ambito delle Aree a Rischio;
- **Persona Incaricata di Pubblico Servizio:** Agli effetti della legge Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.);
- **Persone Esercenti un Servizio di Pubblica Necessità:** Agli effetti della legge Penale, sono persone che esercitano un Servizio di Pubblica Necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione (art. 359 c.p.);
- **Processi Sensibili:** attività della Casa di Cura AFBP, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati, illustrati ed analizzati nel Risk Assessment 231: trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;

- **Protocollo:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo;
- **Publici Ufficiali:** agli effetti della legge Penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.) [Medici che prestano la propria opera in una Casa di Cura privata];
- **Reati Mezzo:** il reato-mezzo è un reato commesso per eseguirne un altro, ovvero funzionale a predisporre le condizioni per l'esecuzione o la riuscita dell'altro;
- **Reati Presupposti:** i reati che determinano l'applicazione e i rigori della disciplina prevista dal D.lgs. n. 231/2001;
- **Reato Fine:** il reato-fine è l'obiettivo o lo scopo per il quale ne è eseguito o è l'oggetto di altro reato;
- **Responsabile Interno:** soggetto interno all'Azienda al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **Soggetti Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

## PREMESSA

Le strutture sanitarie in genere e le Case di Cura private, fino al 2013 escluse dal novero dei soggetti obbligati all'adozione di un Modello, a partire dal 2015 sono state incluse nella lista dei soggetti chiamati a dotarsene.

La scelta, in qualche modo obbligata, discende dalla funzione sociale e in parte pubblica che tali strutture rivestono quando operano in regime di accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, vari e molteplici sono i fattori di rischio, ovvero le situazioni che possono favorire condotte rilevanti, in quanto le strutture intrattengono rapporti con differenti soggetti, e all'interno i dipendenti e i collaboratori assumono, in ragione dei propri compiti e delle proprie mansioni, sia la veste di Pubblici Ufficiali che di Incaricati di Pubblico Servizio.

Tali qualifiche, oltre a inserire questi soggetti nelle categorie che possono compromettere il rapporto tra lo Stato e il Cittadino, consentono l'accesso a dati e poteri certamente straordinari, che debbono essere monitorati con maggiore attenzione.

Peraltro, l'attività complessa delle Case di Cura, oltre ad assolvere a funzioni pubbliche o equiparabili, patrimonio e risorse della comunità, investe sul piano occupazionale e imprenditoriale profili tutt'altro che trascurabili, perciò l'interesse a garantirne l'operatività e una funzionalità corretta, trasparente e, soprattutto nella legalità, è esigenza primaria del sistema.

Gli ambiti di rischio, come accennato, sono diversi, seppur non comprendenti tutte le ipotesi di cui al *D.lgs. 231*, tuttavia quasi la maggior parte delle attività necessarie alla esistenza delle Case di Cura possono essere inserite in quei processi di formazione di reato, ovvero presupporre a quelle violazioni amministrative.

In particolare, senza intenzione di esaurire la materia che, vuoi per l'operosità del Legislatore che per le innovative interpretazioni della giurisprudenza di specie, è soggetta a frequenti e continue integrazioni, è possibile schematizzare alcuni ambiti di pericolo:

1. il frequente e costante rapporto con la Pubblica Amministrazione, l'interazione necessaria con gli Enti di riferimento, l'accesso alle procedure di accreditamento e alle autorizzazioni amministrative possono svilupparsi in maniera corretta o essere occasione e ambito di condotte improprie e criminali;
2. l'approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'adozione di gare d'appalto, di procedure di selezione interne, come l'affidamento di incarichi, di lavori o di consulenze, possono essere espressione di oculate scelte commerciali e professionali, o il mezzo per dirottare somme di denaro verso luoghi e persone diverse da quelle previste dalla norma, ovvero il modo di creare e alimentare rapporti e progetti illeciti;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

3. la rendicontazione, la richiesta e l'utilizzo di fondi pubblici destinati possono essere l'opportunità di una gestione virtuosa o la possibilità per approfittare delle complesse e disattente pieghe del sistema pubblico per scopi diversi;
4. la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio, ancorché per esclusiva funzione interna, in ragione di agevolazioni legislative, possono essere momento di trasparenza, ovvero il presupposto e lo strumento per favorire e proteggere operazioni irrivalenti;
5. la migliore gestione della sicurezza interna, relativa al servizio e alla attività dei dipendenti, come quella rivolta alla salute dei pazienti, nonché la protezione dei dati affidati e ottenuti, possono consacrare la funzione della Casa di Cura, ovvero tradire la sua vocazione e favorire situazioni di pericolo e/o illecite;
6. la corretta gestione dei rifiuti, le loro procedure di contenimento e di smaltimento possono concorrere a tutelare un patrimonio comune o, in ragione di interessi particolari, contribuire alla sua compromissione.

Queste e molte altre scelte, che il management dell'Azienda assume quotidianamente, hanno decretato la rilevanza e la necessità di porre questi soggetti e le strutture da loro gestite sotto l'egida di una normativa più rigorosa e invasiva dei processi decisionali, come il *D.lgs. 231/2001*.

A ciò va aggiunta la necessità di adeguamento alle disposizioni europee, in ordine ai temi della trasparenza, della corruzione e della tutela della privacy, l'introduzione del sistema anglosassone del Whistleblowing, che costantemente sollecitano il Legislatore Italiano all'adozione di procedure, regole e sanzioni condivise.





CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

**IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231.**

Il decreto legislativo “8 giugno 2001 n. 231”, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito.

In particolare, si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della *Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, per la prima volta, ha introdotto nell'ordinamento italiano, a carico di persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale, per alcuni reati commessi dalle persone fisiche che operano in nome e per loro conto.

Quindi, in aggiunta alla responsabilità personale di amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e rappresentanti, si pone anche quella dell'Ente, a meno che l'impresa non adotti un Modello Organizzativo e un sistema di controlli conforme alle linee guida predisposte dalle principali organizzazioni di settore.

Il presente documento è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“**Modello Organizzativo**” o semplicemente “**Modello**”) scelto dalla Casa di Cura delle Ancelle Francescane Del Buon Pastore con atto di sottoscrizione del Legale Rappresentante, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni (“**D.lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”), recante le regole per prevenire e impedire la commissione dei reati previsti nel decreto, cui conseguirebbe l'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ovvero della Casa Di Cura.

Il Modello è composto da una prima parte introduttiva, nella quale sono individuate sommariamente le origini e **Le Ragioni** del Legislatore di estendere obbligatoriamente i Modelli al settore sanitario, quindi la struttura del modello stesso.

Seguono due parti, una denominata “**Parte Generale**”, contenente le linee guida e i principi generali del D.lgs. n. 231/2001, quindi una “**Parte Speciale**” che, considerata l'attività della Casa di Cura, dopo una breve esposizione sugli effetti diretti e indiretti che i Reati Tributari, ancorché ancora esclusi dal Decreto Legislativo, hanno sulle procedure di accertamento e sulla valutazione di alcune condotte, esamina nel dettaglio i reati presupposti con riferimento alle aree sensibili dell'attività dell'azienda.

Più in particolare, la Parte Generale contiene una sintetica ma efficace illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti, oltre alle regole e i principi generali del Modello; l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei suoi compiti, poteri e funzioni; la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello, le modalità e l'adozione del Whistleblowing; nonché la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale, inoltre, individua tutte le fattispecie di reato previste nel D.lgs. n. 231/2001, ne considera i profili principali e ne evidenzia le condotte rilevanti nell'ambito delle attività della Casa Di Cura, quindi fissa i protocolli preventivi da adottare, per ridurre al minimo il rischio di commissione.



## **STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il Modello di organizzazione e di gestione assolve alla funzione di informare sulla legge e sui rischi di una attività condotta fuori dai parametri di legalità,

Quindi, suggerisce condotte e protocolli che, se adottati, possono ridurre al minimo le possibilità di elusione delle regole e assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel contesto aziendale, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l'interno (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione) e l'esterno (investitori, terzi, creditori, collaboratori esterni) dei valori e dell'etica aziendale.

Il Modello si inserisce ed integra tale complesso sistema, divenendo strumento operativo, allo scopo specifico di contenere e presidiare lo svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto.

In tal modo, sarà possibile prevedere, prevenire e impedire comportamenti impropri degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui la società si ispira.

In particolare lo scopo del Modello Organizzativo e dei documenti che lo completano è:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, mappando dettagliatamente le attività aziendali considerate “a rischio reato”;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Stabilire procedure di controllo sulle attività aziendali “a rischio reato”;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, ovviamente in sintonia con la normativa sul lavoro;
- Definire un sistema organizzativo chiaro e formalizzato;
- Individuare i poteri (autorizzazioni e firme) coerentemente con le responsabilità gestionali della Società;
- Stabilire delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione ritenuta critica;
- Istituire un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Codificare le funzioni e i compiti, nonché le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza;
- Definire delle procedure di comunicazioni al personale e formare lo stesso sulle caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ognuno per la sua corretta applicazione;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Prevedere un regime di sanzione per la mancata osservanza del Modello da parte di tutti i soggetti cui è rivolto;
- Adottare un codice di comportamento, sulla base di principi etici e morali, che debba individuare e regolare una condotta professionale alla quale tutto il personale deve rigorosamente adeguarsi;
- Stabilire le modalità di formazione ed informazione dei soggetti terzi con i quali la Società intrattenga rapporti (Outsourcer, consulenti esterni, ecc.) per l'adozione od il rispetto del cosiddetto Codice Etico sia nei rapporti diretti che mediati ed esterni, quindi prevedere forme di condivisione delle regole di condotta professionale;
- Fissare le modalità di assunzione e formazione del personale tanto nel rispetto della normativa vigente, quanto in linea alle prescrizioni contenute nel Codice Etico, che ad essa seppur nella sua specialità e peculiarità dovranno essere compatibili.



## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

#### 1.1 La responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni

Con legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita (art. 11) *“Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”*.

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il **“Decreto”**) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una rilevante novità nel campo del diritto penale d’impresa.

Per la prima volta, come accennato, il Legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur generando da un illecito amministrativo, viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell’illecito amministrativo.

Infatti, l’illecito amministrativo di fatto coincide con la condotta del reato stesso, in quanto è proprio quella modalità di operare che rende da una parte amministrativamente irriuale la condotta dell’Ente, dall’altra integra il comportamento sanzionato.

Tale argomento appare più chiaro allorché si osserva che, rispetto ad un funzionario pubblico corrotto, l’apparenza della sua condotta criminosa spesso non emerge dalla lettura del suo atto amministrativo, che può risultare formalmente corretto, ma dalle ragioni che l’hanno determinato. Di talché, l’illecito amministrativo come il reato si integreranno, con l’accordo prima e con il passaggio di beni od utilità poi.

La responsabilità dell’Ente si configura solo in relazione ai reati espressamente previsti dal Decreto o da normative che richiamano il Decreto: si tratta, cioè, di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, tuttavia costantemente aggiornato dal legislatore e in via di progressivo ampliamento.

Inoltre, la responsabilità dell’Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di reato e ai reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l’Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

in cui è stato commesso il reato, ovvero intervenga uno specifico trattato internazionale o un'intesa bilaterale tra i due Stati, che decida diversamente.

## 1.2 **I presupposti della responsabilità e gli autori dei reati**

Il Modello redatto è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo o ragione in nome e per conto della azienda, ovvero sotto la sua egida, indipendentemente dalla tipologia di rapporto instaurato.

Quindi, per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i reati elencati nel Decreto siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dalle seguenti categorie di soggetti:

- persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “**Soggetti Apicali**”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “**Sottoposti**”);
- soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'ente.

Inoltre, la responsabilità dell'Ente presuppone che:

- il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ossia per favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'Ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

## 1.3 **I presupposti di esclusione delle responsabilità dell'Ente**

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “**Modello**”), idonei a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa.

In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di controllare il funzionamento e l'osservanza del modello a un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- di aver affidato la formazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione a professionisti qualificati;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Tuttavia, la semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente medesimo, essendo necessario che il Modello sia anche idoneo, efficace ed effettivo.

A tal proposito il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione gestione e controllo.

Quindi, per la prevenzione dei reati il Modello deve (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individuare e definire le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire le modalità di reperimento e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di consentirne la concreta capacità operativa.

Inoltre, con riferimento all'efficace attuazione del Modello si prevede (art. 7 comma 4):

- una verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello in caso di **violazioni significative**, ovvero quando intervengono **mutamenti nell'organizzazione o nell'attività**, nonché in presenza di **innovazioni** che ne migliorano il rendimento;
- l'introduzione di un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

A tali requisiti devono aggiungersi, con riferimento ai reati commessi con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli specificatamente dettati dall'art. 30,



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“**D.lgs. 81/08**”), secondo cui il Modello organizzativo deve essere tale da assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f. alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, inoltre, prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte, nonché un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Altresi, per i reati commessi dai Sottoposti, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi il Decreto riconduce la responsabilità all’Ente per un inadempimento: l’omesso controllo sul personale dipendente.

Tuttavia, l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, in teoria, l’Ente non risponderebbe, se le persone che hanno commesso il reato avessero agito eludendo fraudolentemente il sistema istaurato dal modello, ovvero avessero operato nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Va osservato che, quando si parla di interesse dell’Ente, non si vuole necessariamente indicare un beneficio diretto e conseguente dell’azione delittuosa, ma si considera anche la semplice dipendenza della condotta incriminata da un beneficio dell’Azienda.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile l'Ente anche quando la violazione amministrativa avveniva per l'assenza di un adeguato sistema di controlli e/o protocolli di sicurezza, in grado di impedirla.

Peraltro, il Decreto, all'art. 7, sentenza che *l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*, ovvero se, colposamente o dolosamente, è venuto meno all'onere di tentare di impedire o scoraggiare il realizzarsi del fatto illecito.

Sicché, il risparmio economico da parte dell'Ente, che omette di adottare un Modello Organizzativo efficace, o disattende o riduce i controlli da questo previsti, per prevenire le fattispecie di reato rientranti nell'articolato del D.lgs. 231/2001, coincide con quel vantaggio che ne determina la corresponsabilità con l'agente.

Infatti, la colpa dell'Ente si aggiunge e non esclude quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato o l'illecito sanzionabile, sicché i due procedimenti penali che ne possono scaturire, come le conseguenze di quelli, rimangono del tutto autonomi.

Così, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato, e anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia.

Quindi, le due posizioni, quella della persona fisica e quella della persona giuridica, possono dare vita a due processi distinti, semmai riuniti per economia, con esiti differenti e non necessariamente incidenti o coincidenti tra loro.

#### **1.4 Le sanzioni previste dal Decreto**

L'art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l'Ente è riconosciuto direttamente o indirettamente responsabile delle condotte tenute, e sono comminate dal giudice attraverso un sistema di determinazione della sanzione per quote.

Il giudice inizialmente dovrà stabilire il numero delle quote commisurandolo: 1) alla gravità del fatto, 2) al grado di responsabilità dell'ente e 3) all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati, successivamente, dovrà assegnare ad ogni





CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

singola quota il proprio valore (stabilendolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'Ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione).

L'entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è, dunque, data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).

L'art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l'importo della singola quota deve variare nell'ambito di una forbice che va da € 258,00 a € 1.549,00.

Si tenga, in ogni caso, presente che, in caso di reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nei reati societari se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte il profitto o il prodotto.

Tuttavia, va osservato che in base all'art. 12 del D.lgs. n. 231/2001 esistono possibilità di riduzione della sanzione, vuoi in presenza di particolari condizioni, sia a seguito di condotte attive da parte dell'Ente.

Le **sanzioni interdittive**, che si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi a 2 anni ma, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente; qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tuttavia, va osservato che, al pari delle sanzioni pecuniarie, in base all'art. 17 del D.lgs. n. 231/2001 esistono possibilità di riduzione o addirittura di cancellazione delle interdizioni, vuoi in presenza di particolari condizioni, sia a seguito di condotte attive da parte dell'Ente.

## 1.5 Le fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose indicate espressamente nel D.lgs. n. 231/2001, tuttavia rilevano ai fini di una più completa comprensione della materia e dell'evoluzione, al momento tutta giurisprudenziale, altre categorie di reato.

In particolare, i Reati Tributari, che sembrano prossimi ad una introduzione nell'articolato del 2001, vuoi per le costanti pressioni al Legislatore, vuoi per la evidente dipendenza di alcune condotte con quelle previste e sanzionate dal Decreto.

Di seguito tutti gli articoli del D.lgs. n. 231/2001 e i reati presupposti:

Art. 24 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:*

- Art. 316- bis c.p., malversazione a danno dello Stato;
- Art. 316-ter c.p., Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p., truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Art. 640-bis c.p., Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Art. 640-ter c.p., frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 24 bis

*Delitti informatici e trattamento illecito di dati:*

- Art. 615 ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 617 quater c.p., intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617 quinquies c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635 bis c.p., danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- Art. 635 ter c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635 quater c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635 quinquies c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 491 bis c.p., documenti informatici [falsità in atti inerenti documenti informatici pubblici o privati];
- Art. 640 quinquies c.p., frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 24 ter

*Delitti di criminalità organizzata:*

- Art. 416, VI comma c.p., associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti ex art. 600, 601, 601 bis e 602 c.p., nonché art 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
- Art. 416 bis c.p., associazione di tipo mafioso anche straniera;
- Art. 416 ter c.p., scambio elettorale politico –mafioso;
- Art. 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990 (associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- Reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Art. 25

*Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione:*

- Art. 318 c.p., corruzione per un atto d'ufficio;
- Art. 321 c.p., pene per il corruttore;
- Art. 322, commi 1 e 3, c.p., istigazione alla corruzione;
- Art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Art. 319-ter, comma 1, c.p., corruzione in atti giudiziari, se commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- Art. 322, commi 2 e 4, c.p., istigazione alla corruzione;
- Art. 317 c.p. concussione;
- Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- Art. 319-ter, comma 2, c.p., se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione;
- Art. 319 quater c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità;
- le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art 25 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 c.p. (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis c.p. (nei confronti di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Art. 25 bis

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:*



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Art. 453 c.p., falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate;
- Art. 454 c.p., alterazione di monete;
- Art. 460 c.p., contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- Art. 461 c.p., fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 455 c.p., spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- Art. 457 c.p., spendita di monete false ricevute in buona fede;
- Art. 464 c.p., uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 459 c.p., falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- Art. 464 c.p., primo comma, uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- Art. 473 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 25 bis.1

*Delitti contro l'industria e il commercio:*

- Art. 513 c.p., turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p., illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p., frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p., frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p., vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p., fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- Art. 517 quater c.p., contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25 ter

*Reati societari:*

- false comunicazioni sociali, articolo 2621 c.c.;
- fatti di lieve entità in relazione all'articolo 2621 c.c., articolo 2621 bis c.c.;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622 c.c.;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma c.c.;
- formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 c.c.;
- indebita restituzione dei conferimenti, articolo 2626 c.c.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, articolo 2627 c.c.;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, articolo 2628 c.c.;
- operazioni in pregiudizio dei creditori, articolo 2629 c.c.;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi, articolo 2629 bis c.c.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, articolo 2633 c.c.;
- corruzione fra privati, articolo 2635 c.c.;
- istigazione alla corruzione fra privati, articolo 2635 bis c.c.;
- illecita influenza sull'assemblea, articolo 2636 c.c.;
- aggio, articolo 2637 c.c.;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, articolo 2638, primo e secondo comma c.c.

Art. 25 quater

*Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:*

delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [in via esemplificativa]:

- Art. 270 c.p., associazioni sovversive;
- Art. 270 bis c.p., associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 ter c.p., assistenza agli associati;
- Art. 270 quater c.p., arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quinquies c.p., addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 bis c.p., atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289 bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- Art. 302 c.p., istigazione a commettere un delitto contro la personalità internazionale e interna dello Stato;
- Art. 304 c.p., cospirazione politica mediante accordo;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Art.305 c.p., cospirazione politica mediante associazione;
- Art. 306 c.p., Banda armata: formazione e partecipazione;
- Art. 307 c.p., assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
- Art. 1 L. 342/1976, impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- Art. 2 L. 342/1976, danneggiamento delle installazioni a terra;
- Art. 1, l. 15.02.1980/15, aggravante speciale per reati commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- commissione di delitti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater.1

*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:*

- Art. 583 bis c.p., pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25 quinquies

*Delitti contro la personalità individuale:*

- Art. 600 c.p., riduzione o mantenimento in schiavitù;
- Art. 601 c.p., tratta di persone;
- Art. 602 c.p., acquisto ed alienazione di schiavi;
- Art. 600-bis, primo comma c.p., prostituzione minorile;
- Art. 600-ter, primo e secondo comma c.p., pornografia minorile;
- Art. 600-quinquies c.p., iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- Art. 600-bis, secondo comma c.p., atti sessuali con un minore;
- Art. 600-ter, terzo e quarto comma c.p., divulgazione, distribuzione o cessione di materiale pornografico;
- Art. 600-quater c.p., detenzione di materiale pornografico;
- Art. 603 bis c.p.

Art. 25 sexies

*Reati di abusi di mercato:*

- Art. 184/ Art. 187 bis, di cui al testo unico (T.U.I.F.), decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 185/ art. 187 ter di cui al testo unico (T.U.I.F.), decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, manipolazione del mercato.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Art. 25 septies

*Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:*

- Art. 589, c.p., omicidio colposo, commesso in violazione dell'art 55, comma 2 d.lgs 123/2007 ovvero in violazione di altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 590, III comma, c.p., lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25 octies

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:*

- Art. 648 c.p., ricettazione;
- Art. 648 bis c.p., riciclaggio;
- Art. 648 ter, c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 648 ter1 c.p., autoriciclaggio.

Art. 25 novies

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (previsti dalla L. 633/1941):*

- Art 171, I comma, lett a) bis e III comma, messa a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- Art. 171 bis, duplicazione abusiva di programmi per elaborare e importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Elusione di sistemi di protezione di programmi per elaborare. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione e dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.
- Art. 171 ter, riproduzioni, duplicazioni, trasmissioni, diffusioni, detenzioni per la vendita, a fini di lucro e per uso non personale di qualunque opera protetta dal diritto di autore;
- Art. 171 septies, le pene di cui all'art. 171 ter si applicano anche ai produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art 181 bis, che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in





CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

commercio i dati per l'unifica identificazione, e a chiunque dichiarare falsamente l'assolvimento di tale obbligo;

- Art. 171 octies, chi produce, vende, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato, a fini fraudolenti apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato via satellite e/o via cavo, sia analogici che digitali.

Art. 25 decies

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria:*

- Art. 377 bis, c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 25 undecies

*Reati ambientali:*

Previsti dal codice penale:

- Art. 452 bis, inquinamento ambientale;
- Art. 452 quater, disastro ambientale;
- Art. 452 quinquies, delitti colposi contro l'ambiente;
- Delitti associativi aggravati ex Art. 452 octies;
- Art. 456 sexies, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 727 bis, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Previsti dal d. lgs 152/2006:

- Art. 137, sugli scarichi acque reflue industriali;
- Art. 256, attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- Art. 257, disposizioni sulla bonifica dei siti;
- Art. 258, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari;
- Art. 259, traffico illecito di rifiuti;
- [Art. 260, ABROGATO]
- [art. 260 bis ABROGATO]
- Art. 279, comma 5, superamento dei valori dei limiti di emissioni atmosferiche;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- Art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 3 bis, comma 1, art. 6, comma 4, della L. 150/1992, applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3, comma 6 della L. 549/1993, norme a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- Artt. 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo), del D. lgs 202/2007, Attuazione della direttiva 2005/35/CE/ relativa all'inquinamento provocato dalle navi e relative sanzioni.

Art. 25 duodecies

*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:*

- Art. 22, comma 12 bis del d.lgs 286/98, aggravanti per l'impiego di manodopera irregolare: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Inoltre, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”*) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti a specifici reati nel caso in cui gli stessi prevedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e abbiano carattere transnazionale (*“Reati Transnazionali”*):

- Art. 416 e 416 bis c.p. (associazione per delinquere, associazioni di tipo mafioso);
- Art. 291 quater del D.P.R. 43/1973, associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Art. 74, D.P.R 309/1990, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;



**CASA DI CURA**  
**ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE**

- Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, e 5 D.lgs 286/1998, disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Art. 377 bis c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (con riferimento ai reati transnazionali);
- Art. 378 c.p., favoreggiamento personale.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE**

### **2.1 La Casa Di Cura**

La Casa di Cura appartiene ed è amministrata dalla Comunità della Congregazione delle Suore Ancelle Francescane del Buon Pastore, Ente Morale di Diritto Pontificio (Decreto n° 126 del 14 settembre 1977) con Personalità Giuridica (Decreto 166 dell'8/02/1982), avente la propria sede a Roma, in Via Gaetano Mazzoni 44.

La Casa di Cura "Ancelle Francescane del Buon Pastore" inizia la sua attività nel 1959 per volontà di Madre Teresa Napoli, fondatrice della Congregazione "Ancelle Francescane del Buon Pastore".

Al 1° padiglione (Palazzina B), costruito tra il 1958 ed il 1959, è stato aggiunto un 2° (Palazzina A) tra il 1961 e il 1962. Successivamente (anno 2000) la Casa Madre della Congregazione viene trasformata in RSA (Palazzina E).

La Struttura è un ente morale e religioso, che si ispira al lavoro della Madre Fondatrice, è sempre teso a migliorare le sue prestazioni, nel rispetto della normativa vigente.

La missione e gli obiettivi perseguiti da Madre Teresa Napoli e dalle sue figlie hanno come destinatari le persone ammalate e quelle anziane, che si affidano alla Casa di Cura.

L'impegno delle Suore, della Direzione Sanitaria, della Direzione Amministrativa e di tutti i collaboratori è quello di garantire assistenza, diagnosi e cura nel pieno rispetto dei valori e dei principi etici e cristiani, posti a difesa della dignità di ogni individuo.

L'Ente svolge la propria attività nel settore dell'Ospedalità privata in regime di accreditamento istituzionale.

In particolare i livelli di assistenza erogati riguardano la Casa di cura con il raggruppamento di Lungodegenza medica post-acuzie, di Medicina fisica e riabilitativa, il Day-hospital riabilitativo, l'R1 per trattamenti intensivi e la RSA.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

È ubicata in via di Vallelunga, 8/10, nel quartiere di Montespaccato a Roma, situata nel territorio politico-amministrativo del Municipio XIII e in quello di riferimento della ASL RM E, ove occupa circa 200 persone tra dipendenti e liberi professionisti.

La rappresentazione schematica dell'organizzazione della Casa Di Cura e delle relative articolazioni è riportata nell'organigramma aziendale.

Il Legale Rappresentante della Casa Di Cura è individuato e nominato dal Consiglio Generalizio della Congregazione delle Suore Ancelle Francescane del Buon Pastore; resta in carica tre anni e può essere riconfermato per un altro triennio.

Dopo nove anni deve lasciare l'incarico, almeno per un anno.

### **2.2 Gli obiettivi della Casa Di Cura e il Modello Organizzativo**

La Casa di Cura AFBP, a seguito del Decreto Commissariale n. 183 del 9.5.2013 e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Regionale 7.11.2017 n. U00469 che reca le Disposizioni Generali per l'accreditamento delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Lazio, ha deciso di procedere con la predisposizione e l'adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con il Modello Organizzativo si è inteso predisporre e dare evidenza al sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro proceduralizzazione, per evitarne inquinamenti e derive criminali.

L'adozione del Modello Organizzativo:

- consente alla Casa di Cura AFBP di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

Le finalità del Modello Organizzativo quindi sono:

- sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Collaboratori, Organi Amministrativi e Fornitori, che operano per conto o nell'interesse della Casa di Cura AFBP nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme e alle procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti per se stessi e per l'Ente;
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito, prevenendone la commissione attraverso la predisposizione di procedure, protocolli, codici comportamentali e istruzioni operative;
- istituire l'OdV, ovvero un soggetto indipendente, che vigili sulla corretta adozione del Modello.



### 2.3 Le attività propedeutiche all'adozione del Modello

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche in linea con le previsioni del Decreto.

In proposito, si ricorda che le fasi principali in cui si articola un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla costruzione del Modello Organizzativo sono identificate come segue dalle previsioni del Decreto:

- a) “identificazione dei rischi”, i.e. analisi del contesto aziendale, per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;
- b) “progettazione del sistema di controllo” (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'Ente), i.e. valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente e suo eventuale adeguamento, per renderlo idoneo a contrastare efficacemente i rischi identificanti, cioè per ridurre i rischi a un “livello accettabile”, avendo riguardo *i*) alla probabilità di accadimento dell'evento e *ii*) all'impatto dell'evento stesso.

La Casa Di Cura ha costruito il proprio Modello organizzativo sulla base della metodologia e dei criteri indicati dalle *“Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001”* (**“Linee Guida Confindustria”**) del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate, da ultimo, nel mese di marzo 2014, con l'approvazione del Ministero della Giustizia (cfr. Nota Ministero della Giustizia 21 luglio 2014) e sulla base delle indicazioni suggerite dalle Linee Guida ARIS approvate dal Ministero della Giustizia con note dell' 11 Aprile 2005 e dell' 11 Febbraio 2010.

Si precisa, tuttavia, che le indicazioni – necessariamente generiche – dettate dalle Linee Guida Confindustria sono state talora integrate o disattese laddove ritenuto necessario al fine di adeguarne i principi alla peculiarità e concretezza della realtà aziendale.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Casa Di Cura si è scrupolosamente attenuta, nella predisposizione del proprio Modello, alle prescrizioni contenute nell'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

#### 2.3.1 Passi operativi e metodologia applicata

Si riportano brevemente di seguito le fasi di attività in cui si è articolato il processo seguito per la predisposizione del Modello, come concordato col *management* della Casa Di Cura, al fine di garantirne un effettivo coinvolgimento nelle attività necessarie alla sua adozione.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Si è sviluppata, con la piena collaborazione dei dirigenti e del personale una approfondita indagine interna, attraverso incontri, colloqui e interviste con tutte le componenti lavorative, con i dirigenti e i consulenti esterni, quindi si è proceduto all'esame della documentazione aziendale (organigrammi, deleghe e procure, *policy*, procedure, linee guida e regolamenti interni adottati dalla Casa Di Cura, modelli etc.), dei processi e delle prassi aziendali anche a mezzo di individuali con il personale della Casa Di Cura.

Inoltre, si è tenuto conto di ulteriori elementi, comunque rilevanti ai fini del processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree/attività maggiormente esposte alla commissione di reati, tra cui:

- la specifica "storia" della Casa Di Cura, tra cui, in particolare, la presenza di eventuali procedimenti di carattere penale, amministrativo o anche civile che abbiano interessato l'Ente con riguardo alle attività a rischio;
- le attività;
- il contesto in cui la Casa Di Cura opera;
- la struttura organizzativa;
- la preesistenza di un'etica aziendale;
- la qualità del clima aziendale esistente all'interno dell'organizzazione;
- la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
- la comunicazione tra il *management* e i lavoratori;
- il grado di separazione delle funzioni;
- le prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi.

Peraltro, nel processo di identificazione e valutazione dei rischi qui condotto si sono tenuti in considerazione anche elementi esterni alla struttura organizzativa delle Casa Di Cura, qualora ritenuti idonei ad incidere sui fattori di rischio esistenti, quali eventuali rischi riscontrati in enti appartenenti al medesimo settore di attività.

Si precisa che le attività di verifica e di *assessment* condotte in relazione ai Reati di cui agli art. 25 *septies* (reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro) del Decreto 231/2001 sono state oggetto di analisi approfondita col supporto del consulente esterno/RSPP, deputato alla gestione di tali tematiche.

Il documento nel quale è data evidenza del lavoro precedentemente svolto e della modalità con le quali la Casa Di Cura lo ha condotto, ovvero la "**Relazione di Risk Assessment**" redatta nella prima versione a Febbraio 2015 e revisionata nel mese di Gennaio 2017, costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello ed è conservato in uno specifico archivio, contenente la documentazione rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001,



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

disponibile presso la sede della Casa Di Cura e consultabile dai membri dell'Organismo di Vigilanza ("Archivio 231").

### 2.3.2 Analisi dei rischi potenziali e mappatura delle c.d. "Aree a rischio di reato" e "Attività a rischio di reato"

La prima fase di attività è consistita nell'identificazione delle aree funzionali della Casa Di Cura nelle quali vi fosse il potenziale "rischio" di commissione di reati ai sensi del Decreto (c.d. "Aree a Rischio Reato" o semplicemente "Aree di Rischio").

In tale contesto, in ognuna di tali "aree" sono state individuate le specifiche "Attività a Rischio Reato" e per ciascuna di queste ultime sono state identificate le possibili modalità di compimento dei reati. Tra le Attività a Rischio Reato sono state identificate sia le attività direttamente a rischio di commissione di reati, sia quelle "strumentali", intendendosi per tali le attività che - pur non essendo direttamente rilevanti ai sensi del Decreto - potrebbero, in linea di principio, configurarsi come condizioni, occasioni o mezzi per la commissione dei reati.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati è stato condotto secondo un approccio *risk based*, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei Reati (i.e. il rischio assunto quando la Casa Di Cura non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l'impatto di un evento) e dando atto del rischio residuo (i.e. il rischio assunto in considerazione dei sistemi di controllo già adottati dalla Casa Di Cura alla data del *risk assessment*).

Sono stati determinati i processi e verificate le attività correlate a rischio ed ora vengono valutati i fattori che influiscono sul loro livello di impatto ovvero la potenziale perdita/danno che ne potrebbe derivare correlato alla probabilità di accadimento.

In termini operativi, il rischio viene determinato attraverso una formula comunemente utilizzata anche in altre "matrici di rischio" (es. generalmente utilizzati l'individuazione e stima dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008).

<b>R</b>	<b>Rischio</b>	È valutato attraverso la formula: <b>R = P x D/Fm</b>
<b>P</b>	<b>Probabilità</b>	Quantificazione della <b>Possibilità</b> che si realizzi il Reato
<b>D</b>	<b>Danno Potenziale</b>	<b>Gravità</b> delle conseguenze relative all'accadimento del Reato
<b>Fm</b>	<b>Fattori mitiganti</b>	Controlli/Monitoraggi/In-Formazione ed altri <b>Fattori applicati alla riduzione del Rischio R</b>



**CASA DI CURA**  
**ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE**

Al fine di potere impiegare correttamente questa formula è definita una scala numerica su 4 livelli che va da 0 a 3 associabile sia ai valori di probabilità (P) sia di danno o magnitudo (D) secondo i criteri di seguito riportati.

**P = Fattore di Probabilità** per Casa di Cura AFBP: da intendersi qui come possibilità che l'evento reato possa concretamente realizzarsi, secondo la seguente scala numerica:

<b>0</b>	<b>N.A.</b>	Irrelevante (N.A. Non Applicabile - non presente)
<b>1</b>	<b>Altamente Improbabile</b>	Possibilità solo a seguito della concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti e difficilmente prevedibili e/o controllabili
<b>2</b>	<b>Improbabile</b>	Possibilità che si determini l'insorgenza delle condizioni di effettuazione del reato, seppure in modo attenuato e non immediatamente identificabile.
<b>3</b>	<b>Probabile</b>	Concreta possibilità di accadimento del reato come conseguenza diretta di una o più cause chiaramente identificabili.

**D = Fattore di Danno (o Magnitudo)** per Casa di Cura AFBP: da intendersi qui come conseguenza di un'azione derivante dalla commissione del reato e che determina una riduzione funzionale/interdittiva o una sanzione, secondo la seguente scala numerica:

<b>0</b>	<b>N.A.</b>	Non Applicabile - non presente
<b>1</b>	<b>Danno Basso</b>	Situazione che determina danni lievi per la casa di cura (sanzione massima $\leq 300$ quote)
<b>2</b>	<b>Danno Medio</b>	Situazione che comporta danni consistenti per la casa di cura (sanzione massima $\geq 300 < 600$ quote)
<b>3</b>	<b>Danno Alto</b>	Situazione che implica danni significativi e/o critici e/o intollerabili (sanzione massima $\geq 600$ quote)

**Fm = Fattori Mitiganti** per Casa di Cura AFBP: Regole, Controlli/Monitoraggio/In-Formazione ecc., assunti nell'ambito del Modello 231 e da intendersi tra loro sinergici e consoni alla riduzione del Rischio Reato, complessivamente valutato. L'applicazione avviene secondo la seguente scala numerica e criteri di applicazione:





CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

<b>DIVISORE</b>	<b>Applicazione dei fattori mitiganti (FM):</b> l'applicazione dei FM che sono implementati od ottimizzati grazie all'adozione del Modello Organizzativo si attua applicando il <b>Divisore (DIV)</b> in base ai seguenti criteri.	
<b>0,5</b>	<b>Divisore per: FM Insufficienti</b>	Modalità organizzative e gestionali <b>insufficienti</b> rispetto alla conformità legislativa ( <b>DIV</b> elemento aggravante e non mitigante, amplificatore negativo del risultato)
<b>1</b>	<b>Si applica Divisore (DIV) per FM Minimi</b>	Livello di <b>sola sufficienza</b> rispetto alla conformità legislativa, non esprime l'adozione mitigante degli elementi aggiuntivi tipici del Modello Organizzativo
<b>2</b>	<b>Si applica Divisore (DIV) per FM Medi</b>	Presenza di almeno <b>3 modalità organizzative formalizzate e di controllo in aggiunta</b> ai minimi di legge derivati da <b>policy, regolamenti, mansionari, procedure, controlli operativi e autorizzativi, codice etico, comunicazione interna</b> ecc. (è possibile avere la presenza in forma alternativa alcune modalità organizzative sopra definite, ad esempio policy e non procedure).
<b>3</b>	<b>Si applica Divisore (DIV) per FM Alti</b>	Presenza <b>ulteriore</b> di almeno <b>2 modalità organizzative e di monitoraggio + quelle</b> indicate per il valore medio: <b>Tracciabilità, Auditing interno, Reporting OdV.</b>

### Matrice di determinazione del rischio

L'attribuzione dei punteggi consente di effettuare la definizione del livello di rischio (da 1 a 9) secondo lo schema matriciale  $R(\text{Rischio}) = P \times D / F_m$ .

La metodologia prevede 2 passaggi:

A. Valutazione ex-ante del RISCHIO INIZIALE:

Identificazione del livello di Rischio iniziale per Casa di Cura AFBP (senza l'attribuzione dei Fattori Mitiganti  $F_m$  individuati e descritti nell'ambito del Modello Organizzativo).

B. Valutazione FINALE del RISCHIO:

Identificazione del livello di Rischio finale per Casa di Cura AFBP (dopo l'attribuzione dei Fattori Mitiganti  $F_m$  individuati e descritti nell'ambito del Modello Organizzativo).

L'attribuzione dei fattori mitiganti viene valutata processo per processo ed è suscettibile di variazioni nel tempo e di necessità di aggiornamento.



**CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE**

<b>Livello di Rischio</b>	<b>D=0</b>	<b>D=1</b>	<b>D=2</b>	<b>D=3</b>
<b>R= PxD / Fm</b>	Irrelevante	Danno Basso	Danno Medio	Danno Alto
<b>P=0</b> Irrelevante o N.A.	<b>Irrelevante</b> o N.A.	<b>Irrelevante o N.A.</b>	<b>Irrelevante o N.A.</b>	<b>Irrelevante o</b> N.A.
<b>P=1</b> Altamente improbabile	<b>Irrelevante</b> o N.A.	<b>R=1-1,5</b> Rischio molto basso	<b>R=2</b> Rischio basso	<b>R=3-4</b> Rischio accettabile
<b>P=2</b> Improbabile	<b>Irrelevante</b> o N.A.	<b>R=2</b> Rischio basso	<b>R=3-4</b> Rischio accettabile	<b>R=4,5-6</b> Rischio Reale
<b>P=3</b> Probabile	<b>Irrelevante</b> o N.A.	<b>R=3-4</b> Rischio accettabile	<b>R=4,5-6</b> Rischio Reale	<b>R maggiore</b> <b>di 6</b> Rischio Critico

Pertanto, tutti i rischi legati alla possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/01 da parte di responsabili, dipendenti e collaboratori (anche esterni) vengono valutati applicando tale metodologia, fatta salva una diversa indicazione eventualmente esplicitata e motivata a margine del singolo evento potenziale fonte di reato, e nel caso riportata nella parte speciale del Modello e nelle analisi organizzative costituenti la base per la valutazione specifica di Casa di Cura AFBP.

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente – e quindi oggetto del presente documento - sono esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 231/01.

Per altre fattispecie vigono le norme di legge, le norme statutarie i regolamenti e i contratti assunti e sottoscritti dalla Casa di Cura AFBP.

Si precisa che le attività istituzionali che fanno parte della missione di Casa di Cura AFBP non possono, oggettivamente e inevitabilmente, a partire dal livello teorico, non prevedere la commissione di taluni reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

### **2.3.3 Gap Analysis e Action Plan**

Dopo aver analizzato il contesto aziendale, per evidenziare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano porre in essere delle condotte criminose in relazione ai reati previsti dal Decreto, e dopo aver valutato l'idoneità del sistema dei controlli interni atti a contrastare efficacemente i rischi identificati,



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

la Casa Di Cura ha iniziato a pianificare le attività di miglioramento e integrazione del sistema, al fine di garantire che i rischi identificati vengano ridotti ad un livello “accettabile”.

In tale fase, si è proceduto a identificare eventuali criticità e punti di miglioramento nel sistema di controllo della Casa Di Cura (c.d. *gap analysis*), dando evidenza di quelle attività che l’Ente deve intraprendere al fine di porre rimedio alle suddette criticità e di provvedere ad un adeguamento del proprio sistema organizzativo, di gestione e controllo.

Per ciascuna criticità, dunque, si è provveduto ad identificare le azioni correttive e gli interventi necessari per eliminare o ridurre la criticità evidenziata. L’elenco di tali azioni ed interventi è riportato in un documento, denominato “**Action Plan**”, conservato presso l’Archivio 231 e messo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di verificarne la progressiva e concreta attuazione nell’ambito delle proprie funzioni di controllo.

Le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno attuate in esecuzione dell’Action Plan costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente Modello Organizzativo, nonché del sistema dei protocolli preventivi adottati a presidio delle diverse aree e attività a rischio.

#### **2.4 L’adozione del Modello**

Il Modello è stato adottato dalla Casa Di Cura.

Il Legale Rappresentante ha inoltre provveduto a nominare, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche detto “**Organismo di Vigilanza**” o “**ODV**”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il necessario aggiornamento ed implementazione (si veda, sul punto, quanto descritto al successivo paragrafo 3).

Le finalità che la Casa Di Cura ha inteso perseguire con l’adozione del Modello sono le seguenti:

- individuare le aree/le attività a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- creare in tutti coloro che operano in nome, per conto e nell’interesse della Casa Di Cura, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei confronti della persona fisica, ma anche della Casa Di Cura;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di tutti coloro che operano in nome, per conto e nell’interesse della Casa Di Cura in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Casa Di Cura e ai quali essa intende attenersi;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- garantire alla Casa Di Cura, grazie a un'azione di controllo e monitoraggio delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta e i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Casa Di Cura, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- dotare l'Organismo di Vigilanza di adeguati poteri e prerogative perché possa svolgere pienamente la propria funzione, ovvero vigilare sull'attuazione e sul costante funzionamento e aggiornamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Casa Di Cura, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- delineare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Casa Di Cura;
- stabilire i poteri autorizzativi, coerentemente con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità e i compiti all'interno della Casa Di Cura;
- assicurare che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Casa Di Cura, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti.

## 2.5 Il Modello ed il sistema di *governance* della Casa Di Cura

Con l'adozione del Modello, la Casa Di Cura ha inteso completare e perfezionare il proprio sistema di *governance* aziendale - rappresentato da un complesso strutturato e organico di regole, codici di comportamento, procedure e sistemi di controllo – al fine di poter prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e considerate rilevanti.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

L'adozione del Modello organizzativo, in particolare, ha comportato l'integrazione del sistema di *policy*, procedure e controlli in essere - laddove ritenuto opportuno - al fine di adeguarlo al rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- ii) separazione delle funzioni coinvolte nella gestione di ciascun processo;
- iii) chiara definizione e formalizzazione delle responsabilità e dei poteri attribuiti dalla Casa Di Cura;
- iv) necessità che ciascuna operazione significativa trovi origine in un'adeguata autorizzazione interna;
- v) previsione di limiti all'esercizio di poteri in nome e per conto della Casa Di Cura;
- vi) coerenza tra i poteri formalmente conferiti e quelli concretamente esercitati nell'ambito dell'organizzazione della Casa Di Cura;
- vii) coerenza tra i sistemi di controllo (ivi comprese le procedure, la struttura organizzativa, i processi ed i sistemi informativi), il Codice Etico e le regole di comportamento adottate dalla Casa Di Cura;
- viii) documentazione e documentabilità dei controlli effettuati.

Coerentemente ai principi sopra espressi, il sistema di *governance* della Casa Di Cura delle AFBP si compone degli elementi di seguito sinteticamente considerati.

### **2.5.1 Codice Etico**

Il Codice Etico della Casa Di Cura fissa i principi di condotta e le linee generali di comportamento che i responsabili di funzione, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro che collaborano con la Casa Di Cura sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Il Codice Etico, che costituisce il fondamento del sistema di controllo interno della Casa Di Cura, è concepito come "carta dei valori", contenente i principi generali che uniformano l'attività di impresa e che si traducono in altrettante regole di comportamento orientate all'etica.

L'insieme di tali regole, avente carattere volutamente generale e di immediata percepibilità, persegue lo scopo dichiarato di evitare comportamenti scorretti o ambigui attraverso una chiara enunciazione delle regole da rispettare, con l'avvertenza che, in caso di violazione, i destinatari potranno essere sanzionati.

### **2.5.2 Struttura organizzativa e organigramma societario**

La struttura organizzativa della Casa Di Cura è articolata secondo una ripartizione definita delle competenze e dei ruoli, assegnati in conformità al sistema di deleghe/procure in essere.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Nell'organigramma societario e nel mansionario predisposti e periodicamente aggiornati nell'ambito del sistema di gestione della qualità, vengono individuate le aree (funzioni) in cui si scompone l'attività aziendale, le linee di dipendenza gerarchica, i soggetti assegnati alle singole aree e i ruoli organizzativi che ad essi competono.

La distribuzione dei ruoli e delle funzioni è improntata al principio della separazione dei poteri e alla coerenza tra le responsabilità formalmente assegnate e quelle in concreto assunte da ciascun soggetto nell'ambito della compagine organizzativa.

In caso di mutamenti organizzativi, la Casa Di Cura provvede a modificare e integrare l'organigramma aziendale e la ripartizione delle competenze e funzioni tra le proprie divisioni.

Con specifico riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, la Casa Di Cura si è dotata di una struttura organizzativa interna e ha provveduto a definire i ruoli e le responsabilità in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dal D.lgs. 81/2008.

Tale struttura organizzativa risulta schematizzata nell'organigramma aziendale per la sicurezza, allegato al Documento di Valutazione dei rischi (DVR), tempestivamente aggiornato in caso di mutamenti organizzativi e divulgato a tutti i livelli tramite gli strumenti informativi aziendali.

### **2.5.3 Sistema autorizzativo**

Il potere di spesa è esercitato dal Legale Rappresentante col supporto tecnico delle Direzioni Competenti per area.

In relazione alle spese di straordinaria amministrazione, il Legale Rappresentante consulta il Consiglio Generale della Congregazione: nella fase attuale, il Consiglio Generale è stato temporaneamente sostituito da due Commissari Prefettizi.

Deleghe sui conti bancari sono state conferite dal Legale Rappresentante secondo le attribuzioni e le funzioni ai singoli operatori.

Al fine di assicurare l'aggiornamento del sistema autorizzativo, è prevista la revisione del sistema di deleghe e procure, qualora ciò si renda necessario a seguito di mutamenti organizzativi (es. variazioni di responsabilità o attribuzione di nuove competenze), così come in caso di uscita dall'organizzazione aziendale di procuratori e/o delegati, o di ingresso di nuovi soggetti che necessitano di poteri formali per l'esercizio delle proprie responsabilità.

### **2.5.4 Sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie**

Le attività di gestione delle risorse finanziarie si svolgono sulla base di procedure interne.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

La Casa Di Cura stabilisce le modalità di formazione e attuazione delle decisioni inerenti la gestione delle risorse finanziarie e i requisiti per la corretta formazione, approvazione, conservazione e custodia della documentazione delle registrazioni inerenti i flussi economici, le causali di spesa e di entrata.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie mediante soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate all'interno della Casa Di Cura.

Il sistema di controllo di gestione prevede procedure atte alla verifica dell'impiego delle risorse: tali procedure sono, peraltro, volte a garantire una completa tracciabilità delle spese, anche ai fini del mantenimento di un'adeguata efficienza ed economicità delle attività aziendali.

La gestione finanziaria è oggetto di pianificazione e assoggettata a monitoraggio periodico sotto la responsabilità del Legale Rappresentante.

Con specifico riferimento agli investimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità di individuare le risorse necessarie all'attuazione del sistema di gestione adottato (ivi incluse le risorse di carattere finanziario) spetta al Datore di Lavoro, non essendo in essere in tal campo alcuna delega datoriale.

Infatti, i *budget* funzionali, sono soggetti ad approvazione da parte del Legale Rappresentante e il conseguimento degli obiettivi pianificati è oggetto di monitoraggio periodico e revisione in sede di riesame annuale del sistema di gestione, secondo quanto previsto dalle procedure di riferimento.

### **2.5.5 Sistema di gestione integrato della sicurezza e della qualità**

La Casa Di Cura si è dotata di un sistema organizzativo e gestionale che soddisfa i seguenti standard internazionali:

- i) la norma UNI EN ISO 9001:2008 in materia di qualità del servizio;
- ii) il British Standard OHSAS 18001:2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali sistemi contribuiscono a dare chiara evidenza ai processi aziendali e a garantirne il costante miglioramento nel tempo, oltre a portare, anche attraverso gli *audit* e i controlli eseguiti con frequenza programmata, una maggiore attenzione sul rispetto delle procedure e istruzioni relative.

In proposito, sebbene queste certificazioni non consentano di esaurire i requisiti di idoneità dei modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001, esse costituiscono un importante presidio di controllo anche in un'ottica di razionalizzazione e sostenibilità dei sistemi di prevenzione, nonché di "praticabilità" e funzionalità dello stesso Modello Organizzativo.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Pertanto, ai fini della costruzione e dell'adozione del presente Modello Organizzativo, si è cercato di valorizzare il ricorso a tali strumenti (opportunamente integrati e completati, laddove ritenuto opportuno o necessario) anche ai fini della progettazione del sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, sulla base di un approccio sinergico diretto a massimizzare l'efficacia del Modello Organizzativo e minimizzare il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni di controllo, che inciderebbero negativamente sulla funzionalità stessa del Modello e degli strumenti di prevenzione dal medesimo previsti.

### **2.5.6 Procedure**

L'attività della Casa Di Cura è regolata da una serie di *policy* e procedure, che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa e i relativi sistemi di controllo. Dette procedure regolano, nello specifico, le modalità di svolgimento dei processi aziendali, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, la trasparenza e la verificabilità delle attività aziendali.

Le procedure interne sono articolate nel tentativo di mantenere distinti, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo decisionale, tutti i soggetti interessati, chi decide, chi esegue e chi controlla.

Questi soggetti rappresentano tre momenti dello stesso iter che devono mantenere autonomia, identità e tracciabilità.

Ciò agevola in primo luogo il controllo, consentendo l'attribuzione a ciascuno della propria condotta o decisione, quindi impedisce inquinamenti, alterazioni e/o ingerenze.

Tali procedure sono rese disponibili ai dipendenti e collaboratori attraverso l'informazione, il monitoraggio dei responsabili, dunque mediante la distribuzione nei reparti/funzioni.

Infine, specifiche attività di *training*, eseguite nell'ambito di ciascuna unità organizzativa in caso di emendamento o aggiornamento delle procedure, completano la fase di conoscenza.

### **2.5.7 Sistema di comunicazione e formazione del personale**

La Casa Di Cura ha avviato il processo di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto il Modello, le procedure e le regole di comportamento da adottare con particolare riferimento ai soggetti che operano nelle aree ritenute a rischio di commissione reati, ai sensi del Decreto.

Con specifico riguardo ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Casa Di Cura assicura la corretta organizzazione delle attività di formazione, informazione e addestramento rivolte a tutto il personale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle procedure interne.

### **2.5.8 Sistema disciplinare e sanzionatorio**





## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Al fine di assicurare l'effettiva e concreta applicazione del Modello, la Casa Di Cura ha adottato un sistema sanzionatorio diretto a reprimere la violazione del Codice Etico e del Modello, ivi comprese le procedure, le *policy* e le regole di comportamento che ne fanno parte. Tale sistema (allegato al presente Modello Organizzativo e di Gestione) prevede, infatti:

- i) misure di carattere disciplinare, dirette a sanzionare eventuali violazioni compiute da dirigenti e dipendenti della Casa Di Cura, in conformità alle leggi e ai contratti collettivi dei lavoratori;
- ii) misure sanzionatorie di carattere contrattuale e altre misure a carico dei diversi soggetti che, a vario titolo (es. fornitori, *partner* commerciali, etc.) intrattengono rapporti funzionali, costanti e continuativi con la Casa Di Cura e ai quali è, conseguentemente, richiesto il rispetto del Modello.

### 2.5.9 Attività di controllo e monitoraggio

Il qui indicato modello di *governance* è sottoposto ad attività di verifica e monitoraggio da parte di appositi organi di controllo, interni ed esterni alla Casa Di Cura, tra i quali:

- la **funzione interna “Qualità”** nell'ambito dei controlli periodici previsti dal relativo sistema di gestione;
- il **Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione** (“RSPP”) nell'ambito dei controlli interni eseguiti nel quadro del sistema di gestione della sicurezza;
- l'**Organismo di Vigilanza** nominato dal Legale Rappresentante con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento e l'implementazione.

### 2.6 I contenuti del Modello

Il Modello è formato da tutte le “componenti” specificamente individuate nel paragrafo 2.5 che precede e da tutte le procedure, le *policies* aziendali e di gruppo e i sistemi di gestione e controllo ivi richiamati e/o previsti nel presente documento.

Il presente documento contiene le linee guida e i principi generali di adozione descrittivi del Modello e si compone di una “Parte Generale” e una “Parte Speciale”.

La Parte Generale contiene:

- i) una sintetica illustrazione del Decreto e dei suoi contenuti;
- ii) le regole e i principi generali del Modello;
- iii) l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei compiti, poteri e funzioni di tale organismo;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- iv) la definizione di un sistema di comunicazione, informazione e formazione sul Modello;
- v) la previsione di verifiche periodiche e dell'aggiornamento del Modello;
- vi) l'adozione di un canale dedicato per le procedure di Whistleblowing;

La Parte Speciale contiene:

- vii) i reati e le attività a rischio per la Casa Di Cura;
- viii) una sintetica descrizione delle fattispecie di reato;
- ix) i processi e le attività aziendali ritenute a rischio della commissione dei medesimi reati;
- x) i principi di condotta e le prescrizioni comportamentali specifiche, che devono essere adottate dai Destinatari in relazione alle fattispecie di reato considerate.

**ALLEGATI:**

- i) 1.Organigramma e Funzionigramma;
- ii) 2.Codice etico e comportamentale;
- iii) 3.Risk Assessment;
- iv) 4.Regolamento Organismo di Vigilanza;
- v) 5.Regolamento e Sistema Sanzionatorio;
- vi) 6.Elenco Procedure;
- vii) 7.Piano delle misure di adeguamento;

Il Legale Rappresentante della Casa Di Cura, rispetto ai mutamenti dell'azienda e della legge, o su suggerimento dell'Organismo di Vigilanza, avrà facoltà di integrare il Modello.

È opportuno precisare che il presente documento si limita a individuare e riassumere il contenuto descrittivo e i principi generali di adozione del Modello, essendo la effettiva individuazione dei sistemi di prevenzione dei rischi concretamente definita attraverso il rinvio agli strumenti di controllo utilizzati nella realtà operativa aziendale (tra cui, procedure, istruzioni operative, *policy*, sistemi autorizzativi, struttura organizzativa, sistema delle deleghe e delle procure, norme di comportamento, modalità di gestione delle risorse finanziarie, strumenti di tracciabilità e documentazione, etc.), da intendersi integralmente richiamati nel Modello attraverso i rinvii contenuti nel presente documento.

Ed infatti ragioni di brevità, nonché di "praticabilità" e funzionalità dello stesso Modello Organizzativo, impongono di non trascrivere pedissequamente e materialmente all'interno del presente documento l'intero sistema delle procedure e degli ulteriori controlli in essere, tanto più ove si consideri che l'insieme di tali strumenti di controllo operativo costituiscono un "corpo vivo", dinamico ed in costante evoluzione, soggetto ad esigenze di aggiornamento pressoché quotidiane, proprio allo scopo di garantirne l'efficace attuazione.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Cionondimeno, tali procedure e sistemi di controllo devono intendersi qui richiamati quale parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo, del quale costituiscono il nucleo “operativo”.

### **2.7 Adozione e Modifiche del Modello**

L’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo è obbligatoria per le strutture socio-sanitarie, viceversa le modifiche e le integrazioni sono rimesse alla decisione del Legale Rappresentante della Casa Di Cura, essendo l’atto e l’approvazione dello stesso di competenza esclusiva dell’organo dirigente (cfr. Decreto, Art. 6).

### **2.8 I Destinatari del Modello**

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello è obbligatoria per tutti i destinatari del medesimo (di seguito anche i “**Destinatari**”), i.e.:

- il legale rappresentante, nonché i dirigenti che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, direzione e controllo della Casa Di Cura;
- il personale dipendente, i collaboratori e tutti i soggetti a qualunque titolo subordinati alla direzione e vigilanza dei medesimi dirigenti;
- i collaboratori a qualunque titolo, i consulenti, i fornitori e tutti coloro che in qualche modo rappresentano la Casa Di Cura nei confronti dei terzi.

La Casa Di Cura rifiuta ogni deroga all’applicazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari.

Eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello saranno sanzionate nei termini e nelle modalità previste nel Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

## **3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

La presente parte del Modello Organizzativo definisce e descrive il ruolo ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza.

### **3.1 L’Organismo di Vigilanza e i suoi requisiti**

Al fine di garantire alla Casa Di Cura l’esimente dalla responsabilità amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, è necessaria l’individuazione e la costituzione da parte della stessa di un Organismo di Vigilanza, fornito dell’autonomia e dell’autorità, nonché dei poteri



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

necessari per vigilare, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ovvero di curarne il relativo aggiornamento, proponendone al Legale Rappresentante le modifiche o integrazioni ritenute opportune.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza della Casa Di Cura (di seguito anche "OdV") sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal Decreto per svolgere tale ruolo.

Il D.lgs. n. 231/01 non fornisce alcuna indicazione vincolante circa la composizione dell'OdV; pertanto, la scelta tra una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva e l'individuazione dei suoi componenti - interni o esterni all'ente - devono tenere conto - come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria e come confermato dalla giurisprudenza in materia - delle finalità perseguite dalla legge e dall'ambito all'interno nel quale l'OdV andrà ad operare, dovendo esso assicurare l'effettività e l'efficacia dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'Ente.

In base a tali indicazioni, l'OdV deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) Autonomia ed indipendenza

I membri dell'OdV sono soggetti solo alla legge e, nel loro rapporto con la Casa Di Cura, ai termini del contratto sottoscritto, redatto nei limiti della legge.

L'OdV deve essere autonomo e indipendente dalla Casa Di Cura, ovvero prescindere da qualsiasi rapporto di subordinazione con il management dell'azienda o con la proprietà.

All'OdV, nello svolgimento della funzione, deve essere garantita piena autonomia di iniziativa e di controllo.

Tali requisiti sono assicurati tramite la collocazione dell'OdV in una posizione di vertice in seno all'organizzazione aziendale, senza tuttavia attribuzione, formale o anche solo in fatto, di alcun ruolo esecutivo, che possa renderlo partecipe alle decisioni e all'attività operativa della Casa Di Cura.

L'autonomia e l'indipendenza oltre che a riferirsi all'OdV nel suo complesso debbono anche riguardare i suoi componenti singolarmente considerati.

Al fine di garantire l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i membri dell'OdV posseggano alcune condizioni soggettive e formali, che garantiscano ulteriormente la loro autonomia e indipendenza (ad esempio onorabilità, assenza di conflitti di interesse con gli organi sociali e con il vertice aziendale, etc.).

b) Professionalità

I componenti l'OdV debbono possedere, così come specificato anche in talune pronunce giurisprudenziali, apposite competenze tecniche, onde poter provvedere efficacemente all'espletamento



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

dei propri compiti ispettivi e di controllo. Trattasi di tecniche di tipo specialistico, proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e giuridica.

Si ricorda in ogni caso che l'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, può utilizzare, oltre alle competenze specifiche dei singoli membri, anche risorse aziendali interne o consulenti esterni.

### c) Continuità di azione

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo, l'OdV deve assicurare continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, che non deve essere intesa come "presenza continua", ma come effettività e frequenza del controllo.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità d'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, è rimessa allo stesso Organismo, il quale, nell'esercizio della propria facoltà di autoregolamentazione, dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

A tal proposito è opportuno che l'OdV stesso formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, etc.).

### **3.2 L'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Anelle Francescane del Buon Pastore**

Sulla base dei presupposti e delle considerazioni sopra riportate, contestualmente all'adozione del proprio Modello Organizzativo, la Casa Di Cura ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

La scelta è stata quella di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza ad un soggetto a composizione collegiale, con un numero di membri pari a due, individuati in figure esterne alla realtà aziendale.

In relazione all'attuale articolazione organizzativa della Casa Di Cura, non è stata, infatti, individuata una figura interna in grado di assicurare il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale e della complessità dei compiti che sarà chiamato a svolgere, la composizione dell'OdV sopra descritta pare idonea a garantire l'autonomia nonché la continuità d'azione, che devono contraddistinguere l'operato di detto organismo.

L'Organismo di Vigilanza, potrà, nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza e controllo, avvalersi della collaborazione di una specifica segreteria tecnico-operativa, composta dai dirigenti della Casa Di Cura, ai quali sarà affidato il compito di svolgere, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Confindustria, un'attività di coordinamento interno delle attività tra l'OdV e la stessa, organizzando, a tal fine, le risorse interne dell'azienda e fornendo a detto organismo ogni altro supporto necessario all'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, contribuendo a garantire il giusto *commitment* a dette attività, nonché la continuità operativa nell'operato dell'organismo e l'efficienza dei flussi informativi tra la Casa Di Cura e l'OdV.

### **3.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi membri**

Il numero e la qualifica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono stabiliti dal Legale Rappresentante, che provvede alla nomina dell'OdV e del suo Presidente mediante apposito incarico formale, che dia atto della sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità che i membri dell'OdV devono possedere.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nell'esercitare le proprie funzioni, devono mantenere i necessari requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dal Decreto: essi devono pertanto comunicare immediatamente al Legale Rappresentante e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali situazioni che non consentano di conservare il rispetto di tali requisiti.

I membri dell'Organismo di Vigilanza designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere da modifiche dell'organo rappresentativo che li ha nominati.

Non possono essere eletti alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza e, se eletti, decadono automaticamente dall'ufficio:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. i parenti entro il quarto grado di soggetti apicali della Casa Di Cura;
3. coloro che sono stati condannati con sentenza ancorché non definitiva (ivi compresa quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.):
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno: i) per uno dei delitti previsti dal RD n. 267/1942; ii) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento; iii) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- per uno o più reati tra quelli previsti e richiamati dal Decreto, a prescindere dal tipo di condanna inflitta;
  - per un reato che importi la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Casa Di Cura nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
  5. coloro nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e sue successive modifiche.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i componenti dell'OdV non possono essere revocati dal Legale Rappresentante se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Casa Di Cura ai sensi del Decreto, o una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell'OdV consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente dell'OdV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Legale Rappresentante, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'OdV si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Legale Rappresentante provvede a nominare di nuovo tutti i componenti dell'OdV.

### **3.4 Compiti, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Decreto e dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Casa Di Cura, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Decreto e dal Modello.

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie, che vengono assegnate allo stesso sulla base di un *budget* di spesa approvato dal Legale Rappresentante, su proposta dell'OdV stesso. Resta in ogni caso prioritaria la



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati: a tal fine, in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, l'OdV può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Legale Rappresentante.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

***i) Attività di verifica e vigilanza***

- vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal Decreto;
- vigilanza sulla corretta applicazione del Sistema Disciplinare da parte delle funzioni aziendali allo stesso preposte;

***ii) Aggiornamento del Modello***

- valutazione del mantenimento nel tempo della solidità e funzionalità del Modello, provvedendo affinché la Casa Di Cura ne curi l'aggiornamento e proponendo, se necessario, al Legale Rappresentante o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, l'adattamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- attività di follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;

***iii) Informazione e formazione***

- promozione della diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promozione e monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- valutazione e risposta alle richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni aziendali, ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

***iv) Reporting da e verso l'OdV***

- attuazione, in conformità al Modello, di un efficace flusso informativo nei confronti degli organi/funzioni competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- verifica del puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al Modello;





CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- esame e valutazione di tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute in relazione al Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, previsione del necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'ambito delle attività sopra enunciate, l'OdV provvederà ai seguenti adempimenti:

- promuovere la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree e le attività a rischio individuate, effettuando, qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, anche controlli non preventivamente programmati (c.d. "controlli a sorpresa");
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni e ai principi regolatori del Decreto e le corrispondenti esigenze di aggiornamento;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del flusso informativo e adottare le eventuali misure correttive;
- se ritenuto opportuno comunicare e relazionare il Legale Rappresentante sulle attività svolte, o da svolgere, sulle segnalazioni ricevute, circa gli interventi correttivi e migliorativi del Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti ad esso affidati, all'OdV sono attribuiti i poteri e le facoltà qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste, per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- richiedere alle funzioni aziendali, preposte e delegate alla gestione dei procedimenti disciplinari e all'irrogazione delle sanzioni, informazioni, dati e/o notizie;
- accedere alla documentazione contabile;
- richiedere ai responsabili di funzione di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza.

Considerati le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e i contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza può essere supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni interne alla Casa Di Cura che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un'efficace attuazione del Modello.

Mediante il regolamento dell'OdV o appositi documenti organizzativi interni, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'Organismo di Vigilanza al personale stesso.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno e/o nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitino di specializzazioni professionali non presenti al suo interno, né all'interno della Casa Di Cura stessa, avrà la facoltà di avvalersi delle specifiche capacità professionali di consulenti esterni ai quali delegare predefiniti ambiti di indagine e le operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti dovranno, in ogni caso, sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

### **3.5 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV dialoga direttamente con il Legale Rappresentante della Casa Di Cura.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'attività svolta secondo le seguenti linee di *reporting*:



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- v) **su base annuale**, predisporrà una relazione riepilogativa dell'attività trattando:
- delle questioni affrontate e degli interventi scritti eseguiti;
  - svolgendo se necessario una *review* delle segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese dall'OdV o da altri soggetti;
  - una valutazione sulle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini del Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti;
  - dell'evidenza, dell'assenza o del superamento delle criticità emerse in relazione al Modello;
  - se del caso, di necessari e/o opportuni interventi migliorativi o correttivi al Modello e di quelli già segnalati al loro stato di realizzazione;

- vi) **su base continuativa e qualora ne ravvisi la necessità**, in particolare, l'OdV potrà:
- segnalare tempestivamente al Legale Rappresentante qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o dallo stesso accertata;
  - segnalare tempestivamente al Legale Rappresentante carenze organizzative o procedurali atte a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
  - segnalare l'esistenza di modifiche normative ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello;
  - trasmettere tempestivamente ogni altra informazione ritenuta rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo stesso, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Legale Rappresentante ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato dal Legale Rappresentante, tenuto conto dell'autonomia dello stesso, per informarsi o informare sul funzionamento e al rispetto del Modello.

### 3.6 Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello adottato dalla Casa Di Cura, tutti i Destinatari sono tenuti a portare tempestivamente a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'errata attuazione o la violazione del Modello o del Codice Etico, nonché su eventuali limiti riscontrati della sua efficacia.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a informare l'Organismo di Vigilanza circa:



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- criticità, anomalie o atipicità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette (comprese situazioni particolari quali un elevato *turn over* del personale);
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione o utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l'indizione di gare di appalto per l'approvvigionamento di servizi o forniture;
- visite, ispezioni accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- infortuni sul lavoro con prognosi di durata superiore a 40 giorni;
- contenziosi attivi e passivi in corso e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili di funzione della Casa Di Cura nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie sui procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi di *budget* o anomalie di spesa non debitamente motivati, emersi dalla documentazione contabile;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Casa Di Cura, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'articolazione del sistema delle deleghe e procure adottato dalla Casa Di Cura e le eventuali modifiche.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Oltre a quanto previsto sopra, i responsabili di funzione, nell'ambito delle attività di loro competenza, sono tenuti a fornire, sempre e tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza le informazioni che lo stesso OdV richieda nell'esercizio della propria attività.

Ugualmente all'Organismo di Vigilanza deve essere consegnata copia della reportistica periodica in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro.

Si ricorda che i Destinatari che non adempiano correttamente all'obbligo di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nei termini e nei modi sopra delineati, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In tal senso, la Casa di Cura provvederà, nel rispetto della legge e dei contratti di lavoro, a stabilire nei regolamenti le opportune conseguenze all'inadempimento.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica della casella dell'Organismo di Vigilanza:

ancellebuonpastore.odv@gmail.com

ovvero, a mezzo di posta, alla casella dell'Organismo di Vigilanza presso la sede della Casa Di Cura:

via di Vallelunga n. 8/10 – 00166 Roma

indicando sulla busta la dicitura “PERSONALE E STRETTAMENTE RISERVATO – DA NON APRIRE”.

Inoltre, a seguito della Legge 30 novembre 2017, n. 179 intitolata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*” e volgarmente denominata “Whistleblowing”, oltre alla casella suindicata, è approntato un canale alternativo, con modalità informatiche, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che consenta ai dipendenti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Posto il divieto categorico di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, devono essere introdotte, nel sistema disciplinare adottato dalla Casa di Cura, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, pretestuose, irricevibili, comunque estranee agli illeciti o ai fatti reato previsti nel D.Lgs. 231/2001.

In tal senso, solo le segnalazioni attendibili, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, potranno essere considerate dall'OdV o dalla dirigenza aziendale.

Ovviamente, oltre alla segnalazione presentata sul canale destinato e quella ribadita sulla casella dell'Organismo di Vigilanza è facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente o contemporaneamente alle autorità preposte.



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Va, infine spiegato che la tutela dell'identità, assolutamente garantita nella fase iniziale, può e in alcuni casi deve venir meno, una volta adite le autorità giudiziarie competenti, nei limiti e con le modalità delle procedure previste dal legislatore per ogni contesto processuale.

Fermo restando quanto precede, verranno esaminate, purché sufficientemente precise e circostanziate, le segnalazioni indirizzate o, comunque, portate a conoscenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno a condividere le informazioni ricevute con gli altri componenti dell'Organismo.

L'Organismo, al pari di ogni altro soggetto informato, agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, quindi stigmatizzando presso i propri interlocutori ogni intervento improprio diretto contro il dipendente.

### **3.7 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare le attività di verifica e monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza, con riferimento alle attività a rischio di commissione reato e alla luce dell'assetto organizzativo adottato dalla Casa Di Cura, il Legale Rappresentante e i Responsabili di Funzione individuati in seno all'organizzazione aziendale, vengono individuati quali referenti dell'Organismo di Vigilanza o "*Process Owners*".

Inoltre, con specifico riferimento alle attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricoprono il ruolo di *Process Owners* le seguenti figure, come definite dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008:

- il Datore di Lavoro (DL);
- il Delegato del Datore di Lavoro (DDL), ove nominato;
- i Dirigenti;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Medico Competente.

I *Process Owners*, ciascuno con riferimento alle attività svolte direttamente o comunque sotto la propria responsabilità, devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità e secondo le modalità individuate dalla Casa Di Cura, anche su invito dell'OdV, le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti negli organigrammi - funzionigrammi, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policy*, etc);
- gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;



## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni di soggetti incaricati della revisione legale dei conti riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia delle eventuali comunicazioni effettuate all'Autorità di Vigilanza (ad es: Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza dovesse richiedere nell'esercizio delle proprie funzioni.

### 3.8 Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

### 3.9 Archiviazione delle informazioni

Di tutte le richieste, le consultazioni e le riunioni tra l'OdV e le altre funzioni aziendali, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di predisporre idonea evidenza documentale ovvero apposito verbale di riunione. Tale documentazione verrà custodita presso la sede dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti dal presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito e riservato archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003 e *s.m.i.* per un periodo di 10 anni.

## 4. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

### 4.1 Informazione e formazione dei Destinatari

Obiettivo della Casa Di Cura è una pronta e puntuale diffusione dei contenuti del presente documento e del Modello ai dirigenti, dipendenti/collaboratori della Casa Di Cura e a tutti coloro che collaborino con essa.

In tale contesto:

- Comunicazione iniziale e informazione:* l'adozione del Modello viene comunicata ai dipendenti e ai collaboratori, ai responsabili di funzione e ai dirigenti attraverso:



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- l'invio di una comunicazione a firma del Legale Rappresentante a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Casa Di Cura;
  - la messa a disposizione del Modello nelle modalità più idonee, tra cui: i) la consegna di copia dello stesso nelle sessioni di formazione; ii) idonea diffusione sul sito intranet e internet; iii) l'affissione in bacheca; iv) l'invio dello stesso in formato elettronico;
  - la richiesta a dirigenti e ai responsabili di funzione di una dichiarazione attestante la presa in visione del Modello e dei relativi Allegati e l'impegno al rispetto dello stesso.
- ii. **Formazione:** È inoltre prevista un'adeguata attività formativa del personale e dei collaboratori della Casa Di Cura sui contenuti del Decreto e del Modello. Tale attività formativa viene articolata nelle seguenti fasi:
- iii. attività di formazione generale: i.e. un'attività di formazione generica volta ad informare i destinatari sulle prescrizioni del Decreto e sui contenuti del Modello adottato dalla Casa Di Cura;
- iv. attività di formazione specifica: i.e. un'attività di formazione specifica di coloro che operano nelle aree a rischio reato, volta ad informare i destinatari, in particolare su: **a)** i rischi specifici a cui è esposta l'area nella quale operano; e **b)** i principi di condotta e le procedure aziendali che essi devono seguire nello svolgimento della propria attività. La formazione, in particolare, dovrà riguardare, oltre al Codice Etico, anche gli altri strumenti di prevenzione quali le procedure, le *policy*, i flussi di informazione e gli altri protocolli adottati dalla Casa Di Cura in relazione alle diverse attività a rischio.

L'attività formativa è organizzata tenendo in considerazione, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano e potrà, dunque, prevedere diversi livelli di approfondimento.

I corsi di formazione, le relative tempistiche e le modalità attuative saranno stabiliti dal Legale Rappresentante e comunicati all'OdV, con il quale verranno stabilite le forme di controllo sulla frequenza ai corsi e la qualità del contenuto dei programmi di formazione.

In particolare, la formazione potrà essere realizzata mediante sessioni in aula, in modalità e-learning e con la consegna di materiale informativo volto ad illustrare i contenuti del Decreto, il Modello Organizzativo e le sue componenti (ivi incluso il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare).

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.





## CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV, in collaborazione con le direzioni di area o di altri responsabili di funzione.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dall'Ufficio del Personale.

### **4.2 Collaboratori esterni e Partner**

I collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Casa Di Cura, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai sensi del Modello, vengono informati sull'adozione del Modello e dell'esigenza della Casa Di Cura che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

La Casa Di Cura valuta le modalità (ad es. idonea diffusione sul sito web o su eventuale rete interna), a seconda delle diverse tipologie di collaboratori esterni e partner, con cui provvedere ad informare tali soggetti sulle politiche e sulle procedure seguite dalla Casa Di Cura in virtù dell'adozione del Modello, e per assicurarsi che tali soggetti si attengano al rispetto di tali principi, prevedendo, altresì, l'eventuale inserimento di idonee clausole contrattuali.

## **5. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente "ritagliato" sulle specifiche esigenze dell'Ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni significative del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre Casa Di Cura);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa conseguenti a nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica spettano al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l'OdV, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessate, deve effettuare:

- verifiche delle procedure e dei protocolli. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei protocolli e delle procedure del presente Modello;



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione al Legale Rappresentante della necessità di aggiornamento, ove ricorrano le condizioni di cui sopra (ed in particolare in presenza di modifiche sostanziali dell'organizzazione, di elevato *turn over* del personale od in caso di integrazioni o modifiche del Decreto), del Modello e/o dell'attività di *risk assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio.

## PARTE SPECIALE

### 6. PARTE SPECIALE A

#### REATI TRIBUTARI

I Reati Tributari, sebbene non contemplati nel *D.lgs. 231*, non ne sono del tutto estranei e meritano comunque attenzione in quel contesto.

Infatti, sebbene la corretta tenuta delle scritture, la regolarità dei documenti fiscali e la veridicità delle dichiarazioni, nonché la regolarità dei pagamenti siano obblighi che riguardano tutti i contribuenti, la cui violazione determina comunque pesanti sanzioni amministrative e penali, per la dottrina e la giurisprudenza sono considerati *reati-mezzo*, o presupposto per realizzazione o il reperimento dei fondi necessari per la commissione dei reati presupposti.

In particolare, come insegnano i corsi di formazione degli Ufficiali della G.d.F., i Reati Tributari sono l'antecedente necessario, ovvero il reato presupposto alla attuazione delle condotte previste e perseguite dal *D.lgs. 231*, in quanto consentono la distrazione di ingenti somme per la creazione di riserve occulte, o fondi neri, utili a finanziare illeciti, ovvero essenziali per corrompere o piegare le funzioni di garanzia.

Dello stesso avviso la Circolare n. 83607/12, approvata il 19 marzo 2012, dal *COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza "Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"*, che oltretutto con estremo rigore ha definito l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo come misura "*necessaria, e dunque, obbligatoria nei fatti*" anche per quei soggetti non ancora raggiunti dall'invito del Legislatore.

Sulla questione, sebbene incidentalmente, si è anche pronunciato l'Ente pubblico di riferimento, ovvero la Regione Lazio, che, in occasione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento dell'Ospedale Israelitico, osservava "*che, inoltre, dall'ordinanza suddetta emerge che 0.1. non si era neppure dotato di un modello organizzativo ex Dlgs n. 231/2001 per la prevenzione dei reati a scopo di arricchimento dell'impresa in proprio, come è fatto d'obbligo per i contraenti della Pubblica amministrazione e come 0.1. si era*



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

*espressamente impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto con la PA nell'anno 2014; (sospensione accreditamento ospedale Israelitico con Decreto Commissario ad Acta n. U00493 del 23.10.2015).*

Questa motivazione, seppur discutibile sul piano interpretativo, rileva una naturale vocazione del D.lgs. n. 231/2001, soprattutto se coniugato ai vincoli imposti dalla contrattazione pubblica, a censurare anche i reati finanziari, ovvero a ritenere le condotte ad essi sottesi rilevanti ai fini di una sanzione amministrativa.

Quindi, il dato emergente, anche in assenza di una precisa indicazione normativa, è che nel novero dei reati sensibili al precetto del 2001 debbono essere considerati, ancorché solo quale presupposto di ulteriori approfondimenti da parte degli Uffici preposti, anche i Reati Tributari.

Per altro verso, ma sempre sulla base di quanto già rilevato, la tenuta delle scritture e la predisposizione di un bilancio secondo le regole previste dal DPR 600/73, dal D.lgs. 633/72, nonché dal c.c. art. 2214 e ss., sono comunque preferibili all'adozione di criteri alternativi, personali e/o a prassi aziendali, sebbene previsti dal Legislatore, in quanto questi, non godendo dell'apprezzamento degli organi di vigilanza, rischiano di essere censurati comunque.

Gli accertatori, grazie alla normativa, possono valutare e pronunciarsi attraverso i sistemi induttivo e deduttivo, che, in relazione ai sistemi semplificati o ai soggetti esenti, hanno facilmente il sopravvento e operano come inversione dell'onere della prova a carico dell'utente.

Invero, tale sistema rileva un problema di coordinamento tra le norme, là dove consente, in corso di accertamento, all'Ufficio Inquirente di disattendere le ragioni del Legislatore all'autorizzazione di regimi diversi, agevolati o ridotti, e gli consente di fatto di ritenerli incongrui al pari di quelli irregolari, con pesanti ripercussioni sul contenzioso tributario e con l'ulteriore avvilitamento dei cittadini o degli Enti, costretti a lunghe e gravose azioni giudiziarie.

Tuttavia, l'utente deve prendere atto dell'esistenza di tali derive e predisporre adeguate contromisure per evitare di divenire vittima di un sistema imperfetto.

Esigenza che, come accennato, riguarda maggiormente i soggetti esclusi dagli obblighi ordinari: ciò perché l'assenza di riscontri e di documenti, cui è riconosciuta validità dal Legislatore, espone facilmente alla censura e all'obbligo di ricercare, spesso con estrema difficoltà, riscontri certi e obiettivi, efficaci a confutare le contestazioni mosse sulla base di presunzioni.

D'altronde, va ricordato che l'assenza dell'obbligo di bilancio non esclude l'obbligo di tenuta di una contabilità chiara, che consenta la ricostruzione certa dei movimenti finanziari e contabili dell'azienda.

Perciò, se, come naturale, nasce l'esigenza interna alla Casa di Cura di un documento riepilogativo che dia conto delle operazioni annue, a maggior ragione tale esigenza deve essere considerata verso l'esterno e rispetto ad un possibile controllo, ovvero riguardo all'ipotesi di un reato-mezzo, che ne presuppone uno di fine.

In tal senso, ogni rapporto che presuppone scambi commerciali di qualsiasi natura deve essere regolarmente registrato e soddisfare tutti i requisiti di trasparenza richiesti dalla legge.



CASA DI CURA  
ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE

La fatturazione, principale documento fiscale e oggetto centrale di ogni verifica, per evitare censure deve contenere una esatta corrispondenza tra l'emittente e il prestatore.

Inoltre, non deve in alcun modo riportare dati inesatti o generici, riferirsi a opere o beni diversi da quelli indicati, sottovalutare o sopravvalutare il valore dell'attività, della prestazione o del bene corrispondente.

Tali accortezze, oltre a preservare l'utente da censure e gravi conseguenze, finanche incriminazioni, impediscono l'individuazione di una di quelle condotte, che più frequentemente sono ritenute strumento per ulteriori reati.

In conclusione, senza ritenere di aver esaurito un argomento che può svilupparsi ben oltre, si raccomanda la tenuta di una contabilità corretta e trasparente e il mantenimento di rapporti altrettanto corretti e trasparenti con gli uffici di controllo preposti, quindi l'imposizione di maggior rigore e precisione nella documentazione fiscale a tutti i partner commerciali, diretti o indiretti della Casa di Cura.